



COMUNE DI BITETTO

Medaglia d'oro al Merito Civile

SETTORE UFFICI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
Servizio Cimiteriale

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con atto di C.C. n. 38 DEL 25 giugno 2004



ART. 1 – ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

In virtù dell'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990¹ e in esecuzione al capo IV –Titolo I- del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, il Comune di Bitetto, autorizza l'esercizio del trasporto funebre nel territorio comunale, alle imprese di onoranze funebri che, anche in forma associata, abbiano presentato formale richiesta e che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento a condizione che dichiarino di accettare le norme in esso contenute.

L'amministrazione comunale, date le caratteristiche di servizio pubblico, in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare esercita il controllo e stabilisce la disciplina del servizio di trasporto funebre.

Il Funzionario Responsabile rilascia la suddetta autorizzazione.

Le Imprese di onoranze funebri interessate debbono presentare domanda in carta da bollo, indirizzata al Sindaco, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Le imprese non aventi la residenza nel Comune di Bitetto possono svolgere il servizio di onoranze funebri, mentre il trasporto dev'essere effettuato da ditte locali autorizzate versando le relative tariffe secondo quanto indicato nel successivo art.15 .

Le Imprese non in possesso della predetta autorizzazione non potranno eseguire trasporto funebre sul territorio comunale.

L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, date le caratteristiche di servizio pubblico, assumerne direttamente o indirettamente l'esercizio, anche con diritto di privativa, come previsto dal R.D. 15/10/1925, n. 2578, dal D.P.R. 4/10/1986, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 – DIVIETO DI TRASPORTO A BRACCIA O SPALLA

Il trasporto, a braccia o a spalla, del feretro, ancorchè su brevi itinerari, non è consentito se non nei seguenti casi, e previa autorizzazione del Responsabile del servizio:

- Quando l'itinerario da percorrere, per la sua natura, non consente l'impiego di carri funebri ordinari;

ART. 3 – CORTEI FUNEBRI

E' data facoltà ai familiari del defunto di non effettuare cortei funebri dal luogo di composizione del feretro al locale cimitero.

E' data facoltà ai familiari del defunto di effettuare cortei funebri in occasione delle seguenti festività o ricorrenze:

Capodanno

Epifania

25 aprile

27 aprile

1 maggio

¹ ART. 19

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a). Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Prima domenica di settembre (festività Maria SS Addolorata)

29 settembre

1 e 2 novembre

4 novembre

8 dicembre

24, 25 e 26 dicembre

31 dicembre

Ai sensi dell'art.13 del regolamento cimiteriale, nei giorni di domenica e festivi, i trasporti sono effettuati durante la mattinata con inizio alle ore 11.00. A richiesta della famiglia interessata i trasporti funebri possono essere effettuati anche nelle ore pomeridiane (ore 15.00 periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e ore 17.00 periodo 1° aprile 30 settembre)

ART. 4 –

REQUISITI DELLE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

L'Impresa di onoranze funebri, che presenti domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei trasporti funebri nel territorio comunale, deve dimostrare di possedere, presentando la documentazione di cui al successivo art. 5, i seguenti requisiti:

- Esercizio dell'Impresa e svolgimento della attività economica in forma professionale ed organizzata, secondo le disposizioni dell'art. 2082 del codice civile²;
- Iscrizione della Impresa nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, e, se società commerciale, anche nel registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale a norma dell'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile³;
- Disporre dell'impiego di almeno quattro persone idonee alla specifica mansione, indossanti decorose divise;
- Avere tutti i dipendenti in regola secondo le disposizioni di legge sulla previdenza e sulle assicurazioni obbligatorie relative alla mano d'opera;
- Avere una dotazione sufficiente di almeno un'auto funebre ed attrezzature occorrenti per assicurare con regolarità e decoro il servizio di trasporto funebre;
- Avere la residenza in Bitetto da almeno due anni.
- Inoltre, l'Impresa di onoranze funebri che presenti domanda anche per ottenere l'autorizzazione alla effettuazione del recupero salme, come specificato al successivo art. 11, dovrà avere la sede nel territorio comunale, dato il particolare tipo di servizio e la particolare urgenza nell'assolvimento, del medesimo, oltre alla necessaria dotazione di un'autofunebre per recupero salma e di attrezzature dichiarate idonee dalla ASL competente.

ART. 5 –

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE

L'Impresa di onoranze funebri, che presenti domanda per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei trasporti funebri nel territorio comunale, deve allegare i seguenti documenti:

- Copia autenticata dell'autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18/6/1931, n. 773⁴;

² E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (c.c.2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (c.c.2135, 2195).

³ Art. 101

Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale. Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.

- Certificato di iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura non anteriore ai tre mesi;
- Se società commerciale, anche certificato di iscrizione nel registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale;
- Per quanto riguarda il personale dipendente: copia autentica del foglio matricolare;
- Fotocopia autentica del libretto di circolazione e del foglio complementare per le auto funebri e della certificazione di idoneità delle stesse rilasciata dalla A.S.L. di competenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3°, del D.P.R. n. 258/1990⁵;

Il legale rappresentante nella domanda dovrà dichiarare, con sottoscrizione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- Di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento;
- Di garantire la continuità del servizio di trasporto funebre;
- Elenco degli automezzi disponibili per l'esecuzione dei servizi obbligandosi a comprovare entro il termine di 15 giorni dall'autorizzazione la disponibilità dei suddetti automezzi;
- Che il personale dipendente, nell'espletamento dei servizi, vestirà appropriata divisa;

ed indicare:

- Il domicilio legale dell'Impresa;
- Il nominativo del responsabile per il servizio dei trasporti funebri;
- Che la ditta non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, né che ha presentato domanda di concordato oppure che sussistano cause d'esclusione previste dall'art. 11 del D.lgs 385/1992⁶;
- Che non sussistano le cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575 del 31/5/1965 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei soggetti previsti dall'art.20 (punti 4 e 5) del testo del D.L. 13/5/1991, coordinato con la Legge di conversione 12/7/1991.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la presentazione di altri documenti, in relazione agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Ogni eventuale variazione a quanto riportato nella sopra indicata documentazione dovrà essere comunicata con le stesse modalità.

ART. 6 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

⁴ **115.** (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente per locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza

⁵ ART. 20

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

⁶ ART. 11

MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI MEZZI

Tutta l'attrezzatura dell'Impresa autorizzata occorrente per il servizio deve essere sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione.

Gli automezzi devono essere sempre in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che la sicurezza, ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore. Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata alle salme sia in quella riservata all'autista e ad eventuali terzi trasportati, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche

L'autorizzazione, fermo restando quanto previsto ai commi successivi ed all'art. 19, avrà validità fino al **31/12/2010** indipendentemente dalla data del rilascio.

Le imprese dovranno assicurare il servizio in regime di proroga e comunque non oltre il termine di mesi 12 rispetto al termine del 31.12.2010 nelle more del rilascio delle nuove autorizzazioni.

L'autorizzazione è condizionata al perdurare dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il legittimo esercizio della Impresa di onoranze funebri ed al possesso dei requisiti specifici indicati all'art. 2, ferma restando la possibilità di revoca di cui all'art. 19.

ART. 7 –

SERVIZI RIENTRANTI NELL'AUTORIZZAZIONE

In base agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 285/1990⁷, l'Impresa autorizzata effettua i servizi di trasporto funebre nell'ambito del territorio del comune e comprende la fornitura dei veicoli, del personale e degli accessori occorrenti.

Le imprese autorizzate inoltre si obbligheranno alla fornitura dei servizi funerari accessori (cassa, addobbi) secondo le tariffe stabilite nell'art.15 del presente regolamento.

L'impresa autorizzata ha l'obbligo di presentare ai dolenti il listino prezzi, i quali firmeranno per presa visione (accettazione o rinuncia dei prezzi convenzionati). L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca dell'autorizzazione del servizio. Le forniture floreali sono escluse dalla tariffa in allegato e sono definite, con la previsione di prezzi calmierati, con apposita convenzione tra il Comune e gli operatori locali del settore.

ART. 8 –

SERVIZIO GRATUITO

Ciascuna delle Imprese autorizzate, a rotazione, dovrà svolgere annualmente un servizio gratuito a semplice richiesta del Comune.

Il Comune presta servizio gratuito quando: il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del C.C.⁸, non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto, per l'acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete e per la concessione di una sepoltura nel cimitero. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi socio-assistenziali, sulla base di un'istanza sottoscritta da parte del parente più prossimo. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari il Comune effettua il Servizio di trasporto nell'ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune.

L'eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi.

⁷ ART. 16

Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

⁸ Art. 433 Persone obbligate

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

il coniuge;

i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Nel caso in cui il defunto fosse titolare, al momento del decesso, di loculo o tomba privata, le spese dello zinco, la saldatura più diritti sanitari, sono a carico del Comune.

ART. 9 – CONDOTTA PROFESSIONALE

Solo i responsabili delle Imprese di onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per presentare i propri servizi.

E' vietato utilizzare personale estraneo all'Impresa e corrispondere mance e compensi a terzi affinché procaccino servizi.

ART. 10 –

CONSISTENZA DEI SERVIZI

I trasporti devono essere eseguiti con l'ordine, le modalità e l'orario che sono prescritti dal Sindaco e di volta in volta autorizzati dall'Ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, nonché dalle disposizioni circa i percorsi e le soste da effettuarsi da parte dell'impresa durante i trasporti funebri, previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, il trasporto comprende la vestizione della salma (se non disposto diversamente dai familiari) la disposizione e composizione della stessa nella cassa, la chiusura del feretro, il prelievo e il trasporto dello stesso fino alla Chiesa (o a luogo ove si svolgono le esequie) con la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e il successivo trasporto da tale luogo al cimitero seguendo il percorso più breve. Il trasporto termina con la posa della salma davanti al luogo della sepoltura oppure, salvo diversa indicazione dei familiari, fino alla sua tumulazione o inumazione. L'impresa deve attrezzarsi in modo da poter effettuare in via ordinaria tre trasporti giornalieri in ore diverse, a seconda della stagione, fissate con ordinanza sindacale.

Almeno dieci minuti prima dell'ora del trasporto, il carro funebre deve trovarsi al luogo di partenza, secondo le indicazioni contenute nel relativo ordine di servizio comunale.

ART. 11 –

RECUPERO SALME

Per quanto riguarda il servizio di recupero salme, l'Impresa autorizzata ha l'obbligo di effettuare, anche su semplice ordine dell'autorità di polizia e secondo la turnazione di reperibilità stabilita dal Responsabile del servizio cimiteriale (la reperibilità sarà effettuata su base settimanale), compresi tutti i giorni festivi, la rimozione ed il trasporto, dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione o all'obitorio, delle salme, o di loro parti, di persone decedute nella pubblica via od in luogo pubblico oppure in abitazioni private che non siano di proprietà del defunto o di suoi legittimi eredi.

Dopo il deposito delle salme, o di loro parti, di persone i familiari avranno libera scelta di individuare l'impresa per il servizio funebre.

Per quanto riguarda il recupero delle salme o dei resti, l'impresa dovrà effettuarlo con casse in acciaio e relativo sacco di recupero.

ART. 12 –

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Tutti gli automezzi impiegati nel servizio devono essere conformi alle norme sulla circolazione stradale.

I veicoli impiegati per i trasporti di salme devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di polizia mortuaria. In particolare, devono essere riconosciuti idonei dalla A.S.L. competente, prima di essere posti in servizio ed in periodiche visite annuali, come stabilito dall'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

Inoltre, devono essere dotate di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

ART. 13 –

MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI MEZZI

Tutta l'attrezzatura dell'Impresa autorizzata occorrente per il servizio deve essere sempre in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione.

Gli automezzi devono essere sempre in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che la sicurezza, ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore. Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata alle salme sia in quella riservata all'autista e ad eventuali terzi trasportati, almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

ART. 14 –

PERSONALE - REQUISITI E COMPORTAMENTO

Le imprese autorizzate devono assicurare il servizio di trasporto funebre con la dotazione di personale di cui al precedente art.2; di detto personale devono essere forniti i nominativi all'ufficio Servizi cimiteriali e comunicate tempestivamente eventuali variazioni. Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere fisicamente idoneo, adeguatamente informato e formato, nonché dotato delle attrezzature e dei mezzi protettivi idonei alle mansioni da svolgere. Lo stesso dev'essere in regola con le leggi vigenti in materia di lavoro, con le assicurazioni contro gli infortuni e con quelle assistenziali e previdenziali. Il personale deve inoltre tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso eseguendo scrupolosamente le disposizioni impartite dall'ufficio.

Le imprese autorizzate sono responsabili verso l'Amministrazione comunale della disciplina, dell'operato e del contegno dei loro dipendenti e s'impegnano a richiamare, multare e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del personale dell'ufficio cimiteriale, i dipendenti che risultino irrispettosi del presente disciplinare.

Le imprese devono stipulare, per la durata dell'autorizzazione, una congrua polizza d'assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con automezzi, nonché contro danni che potrebbero derivare al comune e a terzi da imperfetta esecuzione dei servizi o da eventuale inosservanza di prescrizioni previste da leggi o regolamenti.

ART. 15 –

TARIFFE DEL SERVIZIO E DIRITTO FISSO SPETTANTE AL COMUNE

Le tariffe dei servizi di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale sono fissate, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.P.R. 285/90, dall'Amministrazione Comunale negli importi di cui al presente articolo.

Esse sono costituite da due parti: una spettante all'Amministrazione Comunale, quale diritto fisso (Euro 51,65 adulti – Euro 25,82 bambini) e l'altra all'impresa autorizzata quale corrispettivo dei servizi espletati indipendentemente dal numero ed anche se effettuati nei giorni festivi (Euro 150,00 adulti – Euro 100,00 bambini).

L'Amministrazione comunale ha sempre facoltà, variando le tariffe, di modificare l'importo del diritto fisso ad essa spettante.

Le imprese non possono in alcun modo derogare dall'importo dei corrispettivi sopra stabilito.

Nulla è dovuto per il trasporto diretto (transiti) di salme da o per altri Comuni, o destinate al crematorio.

Nel caso in cui alle salme provenienti da altri comuni non venga data immediata sepoltura le stesse devono essere depositate nella camera mortuaria del cimitero. Il successivo servizio, sia per il funerale che per la posa della salma sino al luogo della sepoltura deve essere effettuato da una delle imprese autorizzate.

Per il recupero la tariffa diurna, ossia dalle ore 7 alle 19 è di € 150,00, per la tariffa notturna o festiva è di €200,00.

Le Imprese sono tenute ad esporre nei locali, in modo ben visibile all'utenza, il listino delle tariffe applicate per la diversa tipologia dei trasporti.

**ART. 16 –
PAGAMENTI: MODALITÀ**

L'Impresa riscuoterà direttamente dai dolenti gli importi stabiliti al precedente art.15 e provvederà al versamento del diritto fisso spettante all'Amministrazione comunale. L'Ufficiale dello Stato Civile prima del rilascio della relativa autorizzazione al trasporto, inviterà il dichiarante ad esibire copia della ricevuta del versamento di cui sopra. Il Custode del Cimitero controllerà l'esatto adempimento prima della relativa inumazione o tumulazione.

In caso di mancato versamento, inviterà il titolare dell'impresa a regolarizzare il mancato adempimento.

**ART. 17 –
RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI**

L'Impresa autorizzata si assume l'obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni che verranno di volta in volta impartite.

Essa è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte al Comune ed al personale comunale addetto ai servizi funebri, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia persone, causati dal disimpegno dei servizi nonché dalle conseguenze per inesatto adempimento dei servizi ad essa imputabile.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.

L'Impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità.

L'Impresa deve contrarre una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi.

**ART. 18 –
CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale esercita con il proprio personale il controllo sull'esecuzione dei servizi e sull'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

**ART. 19 –
CAUZIONE**

Il rilascio delle concessioni al trasporto funebre non comporta alcun corrispettivo da parte delle Imprese interessate, ma soltanto la costituzione di una cauzione, mediante fideiussione bancaria dell'importo di €1.032,91.

La cauzione deve essere depositata entro 20 gg. dalla formale comunicazione di ottenimento dell'autorizzazione, a pena di decadenza, e resta vincolata anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, fino al completo soddisfacimento degli obblighi del regolamento comunale.

Essa può essere annullata o diminuita in seguito ad aumento o diminuzione dell'ammontare presunto spettante all'impresa per il servizio di cui al presente regolamento.

**ART. 20
PENALITÀ**

In caso di mancanza, inosservanza, negligenza o ritardo rispetto alle disposizioni di servizio verrà applicata una penalità di €516,46 in ragione di ogni mancanza accertata.

La stessa sarà formalizzata preliminarmente con contestazione scritta, emessa dal Funzionario responsabile dell'Ufficio di Stato Civile. Nei confronti di questa, l'Impresa potrà formulare le proprie deduzioni entro 7 (sette) giorni dalla notifica.

Occorrendo, l'Amministrazione può anche rivalersi sulla cauzione, senza ricorrere ad atto od intervento giudiziario, ma con semplice notifica amministrativa dell'addebito, con il termine di 10 gg. per il pagamento.

La contestazione di una contravvenzione non impedisce la contemporanea adozione da parte del Sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti che si rendessero necessari nei casi previsti dal T.U. 267/2000

ART. 21

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

In aggiunta a quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento, i casi che possono comportare la revoca dell'autorizzazione, rilasciata alle Imprese di onoranze funebri per l'esecuzione dei servizi di trasporto funebre nel territorio comunale, sono i seguenti:

- (a) Esazione di tariffa superiore a quella stabilita al precedente art. 15;
- (b) Non ottemperanza delle modalità prescritte dall'art. 7 del presente regolamento;
- (c) Tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- (d) Mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale;
- (e) Mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative richiamate o previste nel presente regolamento;
- (f) Insufficienti garanzie nell'espletamento dei servizi;
- (g) In genere, inosservanza anche parziale delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle Imprese di onoranze funebri.

Qualora le mancanze si ripetessero con tale frequenza da compromettere, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il buon andamento del servizio e nel caso in cui l'impresa non reintegrasse prontamente la cauzione che fosse diminuita in seguito a prelievi fatti dal Comune in applicazione dei precedenti articoli, è in facoltà del Comune di dichiarare risolto il contratto. A tal fine il Comune dà avviso all'impresa con lettera e senza azione giudiziale. In conseguenza di tale provvedimento è incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni che potessero derivare al Comune dall'anticipata risoluzione.

Nel caso di revoca anticipata il Comune ha pure facoltà di requisire temporaneamente, in tutto o in parte, i mezzi di trasporto e il relativo materiale e di avvalersene per la continuazione del servizio, direttamente o per mezzo di persona o ditta, fino alla scadenza dell'autorizzazione. Il corrispettivo dovuto per la requisizione è stabilito da due periti nominati dalle parti stesse con facoltà a questi due periti di nominare un terzo in caso di mancato accordo. Nel caso poi che i due periti non si accordassero sulla scelta del terzo perito la nomina di questi è devoluta al Presidente del Tribunale competente per territorio.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione, per inadempimento o per illeciti commessi dall'impresa (correttamente addebitati), lo stesso sarà escluso dal partecipare alla successiva gara inerente al medesimo servizio.

ART. 22

SUBINGRESSO

In caso di compravendita, o successione ereditaria, il subentrante nella attività deve presentare la domanda di rilascio della autorizzazione, come previsto agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

SOMMARIO

ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI	3
DIVIETO DI TRASPORTO A BRACCIA O SPALLA	3
CORTEI FUNEBRI	3
REQUISITI DELLE IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI	4
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE	4
DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE	5
SERVIZI RIENTRANTI NELL’AUTORIZZAZIONE	6
SERVIZIO GRATUITO	6
CONDOTTA PROFESSIONALE	7
CONSISTENZA DEI SERVIZI	7
RECUPERO SALME	7
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI	7
MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI MEZZI	8
PERSONALE REQUISITI E COMPORTAMENTO	8
TARIFFE DEL SERVIZIO E DIRITTO FISSO SPETTANTE AL COMUNE	8
PAGAMENTI: MODALITÀ	9
RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI	9
CONTROLLI	9
CAUZIONE	9
PENALITÀ	9
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE	10
SUBINGRESSO	10